

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 01/2000

Il sottoscritto Dott. Mario RAVEDATI, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi,

VISTO l'art. 19, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, recante norme di attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, comunemente noto come "Decreto Ronchi";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Sanità in data 21 aprile 1999, pubblica in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1999, con la quale è stato nuovamente modificato l'art. 11 della precedente Ordinanza del medesimo Dicastero in data 10 maggio 1973, successivamente modificata con provvedimento in data 21 aprile 1995;

TENUTO CONTO che nell'ambito del porto di Brindisi non esistono impianti di termodistruzione e/o di autoclavaggio di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'Ordinanza sopra citata e che, pertanto, i rifiuti provenienti dalle navi vengono raccolti dalla Ditta concessionaria del servizio per il successivo trasferimento presso impianti di termodistruzione siti al di fuori degli ambiti portuali;

TENUTO CONTO, inoltre, che nell'ambito portuale di Brindisi, considerata la natura dei traffici che lo interessano, non esiste la possibilità di effettuare deposito temporaneo di rifiuti alimentari secondo le modalità di cui al comma 2 e le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 11 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità come sopra meglio individuata;

VISTA la nota n. 1560/00 in data 19 aprile 2000 dell'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Brindisi, con la quale quell'Ufficio ha sollecitato l'adozione di atti finalizzati a conformare l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti alimentari di bordo alle nuove misure sanitarie, anche alla luce dell'imminente avvio della stagione estiva;


VISTA la Circolare n. 600.3/SP-44/7271 in data 30 novembre 1999 del Ministero della Sanità – Dipartimento della Prevenzione – Ufficio II, con la quale sono stati forniti chiarimenti ulteriori in merito alle modalità di applicazione dell'Ordinanza in data 21 aprile 1999 del medesimo Dicastero;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. a);

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata è fatto obbligo a tutte le navi in genere adibite a trasporti commerciali e di qualsiasi nazionalità che abbiano a bordo rifiuti alimentari, comunque prodotti, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e che debbano essere sbarcati nel porto di Brindisi per la loro successiva termodistruzione, di confezionare gli stessi in appositi contenitori,



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

anche flessibili (buste), di colore diverso – possibilmente azzurro - da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore citato dovrà avere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.

Alle navi di cui al precedente comma sono parificate anche le navi il cui porto di origine del viaggio sia ubicato in un Paese Extra U.E. e che nel corso del viaggio stesso, prima di giungere nel porto di Brindisi, abbiano già attraccato in un porto dell'Unione Europea.

I Comandanti delle navi che hanno a bordo rifiuti alimentari del tipo di cui ai commi precedenti, in qualità di produttori degli stessi, devono chiedere al locale Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea, tramite l'Agente Marittimo raccomandatario e prima del loro arrivo in porto, il nulla osta per l'effettuazione dell'operazione. L'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea provvederà al rilascio del richiesto nulla-osta previa corresponsione della tariffa di cui al D.M. 19 luglio 1993 e successive modificazioni.

La Ditta concessionaria del servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi dovrà provvedere a conferire i detti rifiuti alimentari, ritirati come confezionati dal bordo negli appositi contenitori, presso un impianto di termodistruzione abilitato. Il conferimento al citato impianto dovrà essere comprovato a mezzo apposita ricevuta da rilasciarsi a cura dell'impianto di termodistruzione abilitato.

La ricevuta citata dovrà essere esibita, a cura dell'Agente Marittimo raccomandatario della nave che ha sbarcato i rifiuti alimentari in questione, all'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Brindisi.

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Brindisi, 04 MAG. 2000



IL PRESIDENTE
Dott. Mario RAYEZZATI